

CONTENZIOSO

La sentenza non definitiva è immediatamente esecutiva

di Angelo Ginex

La **sentenza non definitiva** che accoglie, in tutto o in parte, il ricorso del contribuente contro l'atto impositivo o l'atto di riscossione, ha **immediata efficacia esecutiva**, con la conseguenza che l'ente impositore ha l'obbligo di agire in conformità alla decisione del giudice, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali **provvedimenti di sgravio** e, eventualmente, di **rimborso** dell'eccedenza versata. È questo il principio sancito dalle Sezioni Unite, con la recentissima [sentenza del 13 gennaio 2017, n. 758](#).

La vicenda trae origine dalla **impugnazione** da parte della **curatela fallimentare** di una S.r.l. di una **cartella di pagamento**, derivante dalla iscrizione nei **ruoli straordinari** di cui all'[articolo 15-bis D.P.R. 602/1973](#) delle somme accertate con un precedente **avviso di accertamento**, impugnato ed **annullato** dalla competente Commissione tributaria provinciale.

Il **ricorso** della curatela avverso la **cartella di pagamento** veniva prima **accolto** dalla competente Commissione tributaria provinciale e poi **rigettato** dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale riteneva **legittima l'iscrizione a ruolo straordinaria ex articolo 15-bis** citato, ravvisandone il **fondato pericolo** per la riscossione nel **fallimento** della S.r.l., a nulla rilevando la **pendenza** del giudizio di impugnazione del prodromico avviso di accertamento.

Per tale ragione, la curatela fallimentare proponeva **ricorso per cassazione**, che veniva assegnato alle Sezioni Unite, al fine di dirimere il **contrasto giurisprudenziale** in ordine agli **effetti** che la pronuncia del giudice, ancorché non definitiva, che accerti l'illegittimità di un avviso di accertamento **produce** sul potere dell'Amministrazione finanziaria di emettere **misure cautelari** a tutela del credito erariale.

Nella pronuncia in commento, le **Sezioni Unite** affermano *tout court* che **"L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli articoli 11 e 15-bis D.P.R. 602/1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di**

rimborso dell'eccedenza versata".

Ciò sulla base della considerazione per la quale, oltre al **generale rinvio alle norme del codice di rito ordinario**, e quindi anche all'[articolo 282 c.p.c.](#), che dispone la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, l'[articolo 68 D.Lgs. 546/1992](#), novellato dall'[articolo 9 D.Lgs. 156/2015](#), prevede che **il tributo debba essere restituito entro novanta giorni** dalla notificazione della sentenza ed ammette, in caso di mancata esecuzione, il **giudizio di ottemperanza** anche prima della formazione del giudicato.

Dunque, l'**iscrizione nei ruoli straordinari** ex articolo 15-bis citato **non si sottrae alle conseguenze della pronuncia giudiziale non definitiva** che incide sulla legittimità dell'atto impositivo che ne costituisce il titolo, da ciò derivando che **il ruolo** (il cui importo corrisponde a quello dell'atto impositivo) **deve essere sgravato**, in tutto o in parte, in conformità al *decisum* dell'ente impositore **o la cartella annullata** nella stessa misura stabilita dal giudice eventualmente adito.

Infine, le Sezioni Unite **sconfessano** la tesi dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui **il fondato pericolo per la riscossione**, da cui nasce l'iscrizione a ruolo straordinaria, è individuato nel **fallimento** della S.r.l., osservando come le considerazioni svolte hanno **portata generale** e non autorizzano, quindi, distinzioni nell'ambito delle situazioni in presenza delle quali è consentito il ricorso allo strumento *de quo*.

Sulla base di quanto sopra esposto, ne è derivata la **cassazione** della sentenza impugnata e l'**accoglimento del ricorso** proposto dalla curatela fallimentare.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NEL
PROCESSO TRIBUTARIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)